



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 1357 dell'8 gennaio 2014

Oggetto: D.P.R. 4-4-2001, n. 235 – Somministrazione di alimenti e bevande presso circolo privato –  
Attività di pizzeria anche per asporto

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune, con la nota a margine indicata, chiede alcuni chiarimenti in merito ad una attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico una pizzeria, svolta all'interno di una associazione sportiva dilettantistica.

Considerato che ha avuto conoscenza che nell'attività in questione viene effettuato anche il servizio di asporto della pizza, non dichiarato nella SCIA, chiede se i circoli privati possano vendere anche per asporto atteso che tale fattispecie consentirebbe di aggirare l'obbligo di somministrazione riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.

Tali attività, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, così come sostituito dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., sono escluse dalla programmazione.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 del medesimo articolo 71.

Con riferimento, nello specifico, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma



7 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti (cfr. punto 2.1.1 della circolare n. 3656/c del 12-9-2012).

Fermo quanto sopra, ad avviso della scrivente, l'attività in questione, ossia la vendita per asporto delle pizze, se effettuata nei confronti dei soci, è ammissibile in quanto configura un'attività che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della citata legge n. 287, è consentita nei limiti indicati a tutte le tipologie in cui sono distinti gli esercizi di somministrazione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5.

Ove, invece, l'attività in discorso sia effettuata non ai soci, tale fattispecie consentirebbe di aggirare l'obbligo di esercizio dell'attività nei confronti di una cerchia determinata di persone (per questo esercitabile senza il possesso dei requisiti professionali altrimenti richiesti e non soggetta alla programmazione), arrivando a configurarsi come effettiva attività commerciale soggetta, pertanto, alla più stringente disciplina normativa di settore (cfr. legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147).

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*